

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n. 58 dell'11 dicembre 2015

Integrazioni e modifiche all'ordinanza commissariale n. 20/2015 e smi "Approvazione delle disposizioni in merito alle misure di assistenza alla popolazione"

Visto l'art. 5 della Legge n. 225 del 24 febbraio 1992;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Decreto legge 4 novembre 2002 n. 245 convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002 n. 286;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2014 dall'art. 6, comma 1, del D.L. n. 43 del 2013, come convertito con modificazioni dalla Legge n. 71/2013;

Rilevato che:

- con le ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1 del 22 maggio 2012 e n. 3 del 2 giugno 2012 adottate ai sensi delle sopra richiamate delibere del Consiglio dei Ministri rispettivamente per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, i Direttori alla protezione civile delle tre Regioni interessate, tra cui, per l'Emilia Romagna, il Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile, sono stati nominati responsabili dell'attuazione degli interventi di assistenza alla popolazione;

- con l'OCDPC n. 1/2012 e l'OCDPC n. 3/2012 l'ambito delle iniziative d'urgenza per fronteggiare la fase di prima emergenza, ovvero la fase decorrente dagli eventi sismici fino al 29 luglio 2012, è stato circoscritto agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e agli interventi provvisori urgenti;

- tra le spese di assistenza alla popolazione sono ricomprese quelle dei contributi per l'autonoma sistemazione erogabili per il periodo decorrente dagli eventi sismici sino al 29 luglio 2012 ai sensi dell'art 3 dell'OCDPC n. 1/2012 dai dirigenti regionali alla protezione civile ovvero, per l'Emilia-

Romagna, dal Direttore dell' Agenzia regionale di protezione civile, per il tramite dei Sindaci dei Comuni interessati, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità;

- con determinazione n. 506 del 18 giugno 2012 del Direttore dell' Agenzia regionale di protezione civile, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico Regionale n. 101 del 20 giugno 2012, è stata approvata un' apposita direttiva di dettaglio attuativa dell' art. 3 dell' OCDPC n. 1/2012;

Visto il Decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012, concernente “*Interventi urgenti in favore delle popolazione colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia il 20 e il 29 maggio 2012*”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 1° agosto 2012 il cui art. 1 prevede che, ai fini di tale normativa, il Presidente della Regione Emilia-Romagna operi in qualità di Commissario Delegato;

Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa “avvalersi per gli interventi dei Sindaci dei comuni e dei Presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi”;

Visto del Protocollo d' intesa tra il Ministero dell' Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;

Visto il Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133 “Misure urgenti per l' apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l' emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”, come convertito dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, con il quale lo stato di emergenza viene prorogato al 31 dicembre 2015;

Visto il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. (Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali)” convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, che all' articolo 13 comma 01 dispone che il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2016.

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l' assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell' art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Viste le ordinanze commissariali:

- n. 17/2012 “Disposizioni in merito alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione da parte del Commissario delegato ex DL 74 a seguito della cessazione delle funzioni svolte dalla DI.COMA.C”;
- n. 23/2012 “Azioni finalizzate alla realizzazione del Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione” nell'ambito della quale si rende opportuno favorire il massimo coordinamento;
- n. 24/2012 e smi “Criteri e modalità per l'erogazione del Nuovo contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione ed affrontare l'emergenza abitativa, in applicazione dal 1 agosto 2012”;
- n. 25/2012 “Criteri e modalità di assegnazione di alloggi in locazione a favore dei nuclei familiari le cui abitazioni sono state interessate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”;
- n. 29/2012 e smi “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente e parzialmente inagibili. (Esito B, C)”;
- n. 51/2012 e smi “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili. (Esito Eo)”;
- n. 57/2012 e smi “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”;
- n. 85/2012 e smi “Assegnazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) e dei Prefabbricati Modulari Rurali Rimovibili (PMRR). Indicazione criteri, ai sensi comma 10 articolo 10 decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012. Finanziamento delle spese che i Comuni sosterranno per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree e per le utenze elettriche”;
- n. 86/2012 e smi “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2 o E3)”;
- n. 64/2013 “Disposizioni disciplinanti i criteri, le procedure e i termini per la prosecuzione dal 1 giugno 2013 del nuovo contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”;
- n. 114/2013 “Approvazione disposizioni disciplinanti i criteri, le procedure e i termini per la prosecuzione dell'assistenza agli anziani e disabili non autosufficienti o fragili presso strutture socio-sanitarie residenziali a far tempo dal 1 gennaio 2014 con oneri a carico del Fondo per la

ricostruzione di cui all'art. 2 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122”;

- *n. 119/2013 “Disposizioni relative agli interventi da effettuare su edifici di proprietari diversi, residenziali, produttivi e pubblico-privati. Approvazione clausole obbligatorie contratti. Integrazioni ordinanze nn. 29, 51, 86/2012 e smi e 24/2013. Altre disposizioni relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata”;*
- *n. 149/2013 “Integrazioni e modifiche dell’ordinanza commissariale n. 64/2013 in ordine al nuovo contributo per l’autonoma sistemazione (NCAS).”*
- *n. 26/2014 “Alloggi in affitto a favore dei nuclei familiari colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012”;*
- *n. 14/2015 “Conferma dell’istanza MUDE di cui al comma 1 dell’articolo 3 e al comma 1 dell’articolo 6 dell’ordinanza n. 131/2013.”;*
- *n. 20/2015 “Approvazione delle disposizioni in merito alle misure di assistenza alla popolazione”, pubblicata sul BURERT n. 108 dell’11 maggio 2015, che ha approvato l’Allegato 1 “Disposizioni in merito alle misure di assistenza alla popolazione” e relativi moduli di domanda, con cui si è disposta la revisione delle condizioni e delle modalità per la prosecuzione delle seguenti misure di assistenza: Contributo per l’autonoma sistemazione (CAS), di cui alle ordinanze nn. 64/203 e 149/2013; sistemazione in alloggio in locazione temporanea di cui alle ordinanze nn. 25/2012 e 26/2014; sistemazione in moduli abitativi provvisori (PMAR e PMRR) di cui all’ordinanza n. 85/2012; assistenza socio-sanitaria residenziale (RSA) di anziani e disabili non autosufficienti o fragili, di cui all’ordinanza n. 114/2013;*
- *n. 39/2015 “Integrazioni e modifiche all’ordinanza commissariale n. 20/2015 recante in oggetto “Approvazione delle disposizioni in merito alle misure di assistenza alla popolazione”, pubblicata sul BURERT n. 207 del 7 agosto 2015;*
- *n. 51/2015 “Disposizioni in merito ad imprese appaltatrici degli interventi di cui alle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e proroghe dei termini per la presentazione delle domande.*

Vista la Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 155 del 23 febbraio 2015 *“Approvazione stralcio del programma annuale 2015: ripartizione delle risorse del fondo sociale regionale ai sensi dell’art. 47 comma 3 della l.r. 2/2003. Assegnazione e concessione risorse a comuni.”* che assegna e concede risorse ai Comuni assegnatari di PMAR al fine di attuare misure di contrasto delle povertà e di sostegno al reddito e consentire ai nuclei terremotati di riacquistare una progressiva autonomia e il ritorno alle normali condizioni di vita, tramite piani assistenziali individualizzati;

Vista la Legge n. 431 del 9 dicembre 1998 e smi *“Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”;*

Vista la Legge n. 80 del 23 maggio 2014 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015”* altresì denominata *“Piano casa 2014”* ed in particolare l’art. 9, comma 2-bis, che estende l’applicazione della cedolare secca al 10% anche ai contratti di

locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi;

Visti gli accordi territoriali di riferimento per i territori di competenza, in attuazione della legge n. 431 del 9 dicembre 1998 e del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 30 dicembre 2002;

Informato, nella seduta del 27 ottobre 2015, il Comitato istituzionale e di indirizzo per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni colpite dal sisma, la piena ripresa delle attività economiche e il ripristino dei servizi pubblici essenziali, istituito con l'ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012;

Evidenziato che, a decorrere dal 1° luglio 2015, con ordinanza commissariale n. 20/2015, il Contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) è stato sostituito dal "Contributo per il canone di locazione" (CCL) e dal "Contributo per il disagio abitativo temporaneo" (CDA);

Preso atto della necessità di favorire una sistemazione alloggiativa più consona alle esigenze dei nuclei familiari attualmente assegnatari dei moduli prefabbricati abitativi consentendo il ricorso al CCL, al CDA e/o agli alloggi in locazione temporanea, qualora sussistano i requisiti prescritti;

Ritenuto opportuno definire in modo più puntuale gli obblighi a cui sono tenuti i proprietari che abbiano beneficiato dei contributi per la ricostruzione ai sensi delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi;

Per le motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate,

DISPONE

di introdurre le seguenti modifiche ed integrazioni all'ordinanza commissariale n. 20/2015, come già modificata ed integrata dall'ordinanza n. 39/2015:

- **inserire al comma 2 dell'articolo 3, dopo le parole "Entro il termine perentorio di 6 mesi", le parole:**

– salvo proroga fino a un massimo di ulteriori 6 mesi concessi dal Comune – e decorrenti

- **inserire all'articolo 3 il seguente nuovo comma 4:**

4. Non si dà luogo a sanzioni in caso di inosservanza di quanto previsto al comma 2 qualora i soggetti beneficiari dell'assistenza non possano ottemperare all'obbligo del rientro nell'abitazione ripristinata:

a) per sopravvenuti problemi di salute o sopravvenuti aggravamenti delle proprie condizioni di salute accertati dal Comune mediante l'acquisizione della documentazione rilasciata da strutture sanitarie pubbliche attestante lo stato di disabilità e non autosufficienza;

b) nei casi di cui all'articolo 24, comma 3, secondo periodo;

c) per sopravvenuti motivi di lavoro che obbligano l'interessato ed il suo nucleo familiare al trasferimento in un comune diverso e non confinante con quello in cui è ubicata l'abitazione sgomberata, accertati dal Comune mediante l'acquisizione del nuovo contratto di lavoro.

- **inserire all'articolo 3 il seguente nuovo comma 5:**

5. Per l'applicazione dell'esonero dall'obbligo di documentare il rientro, le condizioni previste al comma 4, lettere a) e c), del presente articolo devono essere sopravvenute alla presentazione della domanda di una delle forme di assistenza di cui alla presente ordinanza. Qualora tali condizioni si siano già verificate, gli interessati, ai fini dell'esonero dal suddetto obbligo, ne devono dare comunicazione al Comune in cui è ubicata l'abitazione sgomberata entro il 31 gennaio 2016; ove tali condizioni non si siano già verificate, ne devono dare comunicazione al predetto Comune entro 30 giorni dalla data di emissione della documentazione da parte delle strutture sanitarie pubbliche o dalla data di sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro. L'assistenza cessa conseguentemente dal momento in cui ne è data comunicazione al Comune. In caso di comunicazione tardiva, saranno recuperate le somme indebitamente erogate successivamente alla scadenza del 31 gennaio 2016 o alla scadenza dei suddetti 30 giorni.

- **sostituire il comma 6 dell'articolo 9 con il seguente testo:**

6. Non è consentito agli assegnatari dei prefabbricati modulari rurali rimovibili (PMRR) accedere al CCL, salvo quanto stabilito al comma 3 bis dell'articolo 20.

- **sostituire le lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 12 con il seguente testo:**

- a) non presentino domanda di contributo MUDE entro il 31 marzo 2016, salvo ulteriori ed eventuali proroghe previste dalle ordinanze commissariali per la ricostruzione, ma entro tale ultima data o entro una sua eventuale proroga inizino comunque i lavori, devono provvedere all'ultimazione degli stessi entro i successivi 24 mesi, in quanto, in caso contrario, incorrono nella sanzione di cui agli articoli 13 e 14 ovvero nell'obbligo di restituzione dei contributi percepiti (CAS e CCL);
- b) non presentino domanda di contributo MUDE entro il 31 marzo 2016, salvo ulteriori ed eventuali proroghe previste dalle ordinanze commissariali per la ricostruzione, ed entro tale ultima data o entro una sua eventuale proroga non inizino comunque i lavori decadono a tale data dal CCL; i medesimi soggetti sono tenuti ad ultimare i lavori entro 24 mesi decorrenti dal giorno successivo al suddetto termine o dal giorno successivo alla sua eventuale proroga in quanto, in caso contrario, incorrono nella sanzione di cui agli articoli 13 e 14 ovvero nell'obbligo di restituzione dei contributi percepiti (CAS e CCL).

- **sostituire il comma 4 dell'articolo 17 con il seguente testo:**

4. Non è consentito agli assegnatari dei prefabbricati modulari rurali rimovibili (PMRR) accedere al CDA, salvo quanto stabilito al comma 3 bis dell'articolo 20.

- **aggiungere, dopo l'articolo 17-octies, il seguente nuovo articolo 17-nonies:**

Art. 17-nonies
Passaggio dall'assistenza in PMAR o in PMRR,
di cui all'ordinanza commissariale n. 85/2012, al CDA o al CCL

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 17-quinquies, il nucleo familiare, con sistemazione abitativa temporanea in prefabbricati modulari abitativi rimovibili (PMAR) di cui all'ordinanza commissariale n. 85, alla riconsegna del PMAR risultante dal relativo verbale, può procedere:
 - a) sistemandosi autonomamente in un'abitazione temporanea a titolo gratuito, alla richiesta del CDA se alla data del sisma occupava l'abitazione sgomberata a titolo gratuito, presentando il relativo modulo di domanda "Allegato Contributo per il disagio abitativo temporaneo", di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), unitamente alla documentazione di cui all'articolo 17, comma 7; il CDA è riconosciuto a decorrere dalla data di presentazione della domanda o, se successiva, dalla data di esecuzione del contratto di comodato;
 - b) sistemandosi autonomamente in un'abitazione temporanea a titolo oneroso, alla richiesta del CCL, se alla data del sisma occupava l'abitazione sgomberata a titolo gratuito o oneroso, presentando il relativo modulo di domanda "Allegato Contributo per il canone di locazione (CCL)" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), unitamente alla documentazione di cui al comma 3 o al comma 3-bis dell'articolo 9; il CCL è riconosciuto a decorrere dalla data di presentazione della domanda o, se successiva, dalla data di esecuzione del contratto di locazione e, in ogni caso, dietro presentazione della documentazione di cui all'articolo 10, commi 3 e 4.
2. Il precedente comma 1 si applica anche nel caso di riconsegna del prefabbricato modulare rurale rimovibile (PMRR) unicamente ove ricorra la condizione prevista al successivo articolo 20, comma 3 bis.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 17-quinquies, al nucleo familiare che ha riconsegnato il PMAR o, per le ragioni previste all'articolo 20, comma 3-bis, il PMRR, e presentato domanda di CCL o CDA tra il 12 maggio 2015 e l'entrata in vigore del presente comma, il contributo (CCL o CDA) è riconosciuto a decorrere dalla data di presentazione della domanda di CCL o CDA o, se successiva, dalla data di esecuzione del contratto di locazione o di comodato.

- **modificare la lettera c) del comma 1 dell'art. 18 con il seguente testo:**

c) Nuovi contratti la cui stipula era in corso di trattativa all'11 maggio 2015;

- **aggiungere al comma 1 dell'art. 18 le lettere d) ed e):**

d) nuovi contratti da stipulare con nuclei familiari per i quali il Comune/ACER ritenga necessario il ricorso a tale forma di assistenza La valutazione dei casi è affidata all'insindacabile giudizio del Comune/ACER;

e) nuovi contratti da stipulare con nuclei familiari assegnatari di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) a condizione che:

- siano state avviate le pratiche di ripristino dell'abitazione principale colpita dal sisma

- sia stato rispettato il Disciplinare di assegnazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR)

- siano sanate eventuali morosità.

- **eliminare all'art. 18 comma 4 lettera b), dopo le parole "salvo eventuali proroghe o sospensioni concesse dal Comune", le seguenti righe:**

e decorrenti dalla data di concessione del contributo per la ricostruzione o dall'inizio lavori antecedente al 31 luglio 2014 per chi non ha presentato, per gli esiti E0, E1, E2 ed E3, entro il termine del 31 marzo 2014 istanza di prenotazione MUDE o, per gli esiti B e C, entro il 30 aprile 2014 la domanda di contributo MUDE.

- **modificare il comma 5 dell'art. 18 con il seguente testo:**

5. I nuclei familiari devono rientrare nell'abitazione ripristinata entro il termine di 30 giorni dalla revoca dell'assegnazione disposta dal Sindaco, che deve avvenire entro 20 giorni dalla dichiarazione di fine lavori del professionista incaricato. I nuclei familiari devono altresì dimostrare l'avvenuto rientro, come previsto dall'articolo 3 della presente ordinanza.

- **inserire all'art. 18 il seguente comma 5 bis:**

5 bis. La disposizione del comma 1 dell'art. 8 dell'ordinanza n. 26/2014 è abrogata.

- **inserire al comma 7 dell'art. 18 la seguente lettera c):**

c) entro 30 giorni dall'accertamento da parte del Comune di sopravvenuti problemi di salute o dell'aggravamento delle condizioni di salute, tali da impedire il rientro nell'abitazione ripristinata, secondo le modalità stabilite all'articolo 3, comma 4, lettera a).

- **inserire, dopo il comma 7 dell'art. 18 il seguente nuovo comma 7 bis:**

7 bis. Nei casi di cui al comma precedente gli assegnatari dovranno rilasciare l'immobile alla data indicata nella comunicazione di rinuncia al contratto, che non potrà comunque superare i 30 giorni dalla comunicazione stessa.

- **sostituire il comma 8 dell'art. 18 con il seguente testo:**

8. Il mancato rispetto delle disposizioni sancite nel presente articolo comporteranno in capo al beneficiario l'obbligo di restituzione delle somme corrisposte dal Commissario che, in caso di:

- mancata presentazione della rinuncia saranno calcolate a decorrere dalla data di scadenza dei termini indicati alle lettere a), b) e c) del precedente comma 7;

- mancato rientro e/o mancata documentazione del rientro, di cui al comma 5, saranno calcolate:

 - § dal 1° luglio 2015 per i nuclei già assegnatari di alloggio in locazione temporanea ex ord. nn. 25/2012 e 26/2014 e smi, di cui al precedente comma 1, lettere a) e b);

 - § dalla data di sottoscrizione del contratto di locazione per i nuovi assegnatari, successiva al 1° luglio 2015.

- **inserire all'art. 18 il seguente comma 8 bis:**

8 bis. In caso di riconsegna dell'alloggio in ritardo rispetto alla scadenza naturale del contratto, oppure oltre il termine di 30 giorni dalla data di revoca dell'assegnazione disposta dal Sindaco, o dopo la data indicata nella comunicazione di rinuncia al contratto, il Locatario/Assegnatario è tenuto a corrispondere al Comune/ACER una penale giornaliera di 30 euro, come disposto al comma 9, art. 8, dell'ordinanza n. 26/2014 e smi.

- **modificare il comma 9 dell'articolo 18 con il seguente testo:**

9. In caso di procedimento di esecuzione forzata che si conclude con la vendita all'asta dell'abitazione sgomberata, il beneficiario ha l'obbligo di restituire le somme corrisposte dal Commissario a partire dal 1° ottobre 2015 o dalla data di sottoscrizione del contratto di cui al comma 1, lett. c), d) ed e) se successiva, salvi i casi in cui il procedimento di esecuzione si estingua e non si dia luogo al trasferimento della proprietà dell'abitazione sgomberata oppure che il nucleo familiare esegua i lavori di ripristino dell'agibilità entro i termini previsti dalle ordinanze per la ricostruzione nn. 29, 51 e 86/2012 e smi, richiamati al comma 4, lettera b) del presente articolo, e provveda al rientro nell'abitazione entro i termini previsti al comma 5.

- **inserire all'articolo 18 i seguenti commi 10 e 11:**

10) La rinuncia al contratto di locazione intervenuta prima della scadenza naturale del contratto, o l'abbandono dell'alloggio per un periodo superiore a 90 giorni consecutivi accertati dal Comune/ACER e/o segnalato dal proprietario, ovvero il mancato rispetto delle norme contrattuali, comportano la perdita del diritto a qualunque forma di assistenza con oneri a carico del Commissario delegato.

11) Il comma 6, dell'articolo 1, dell'ordinanza n. 26/2014 è sostituito dal seguente:

6. I locatari/assegnatari degli alloggi devono dichiarare, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e smi, di non disporre di altra abitazione libera e agibile nel territorio del comune in cui è ubicata l'abitazione sgomberata, o in un comune confinante.

- **inserire all'articolo 19 i seguenti commi 4 bis e 4 ter:**

4 bis. I nuclei familiari assegnatari di PMAR con percorso di rientro nell'abitazione ripristinata e per i quali, non siano scaduti i termini prescritti per l'inizio e l'ultimazione dei lavori di ripristino dell'agibilità ai sensi della presente ordinanza, possono richiedere il CCL o il CDA ai sensi di quanto previsto all'articolo 17-nonies.

4 ter. E' altresì consentito il passaggio da PMAR ad alloggio in locazione temporanea ai nuclei familiari che alla data del sisma occupavano l'abitazione a titolo gratuito, ai sensi dell'ordinanza n. 26/2014, come integrata dall'art. 18 della presente ordinanza. Il contratto potrà avere la durata massima di 24 mesi e non potrà superare i termini previsti dalle ordinanze commissariali per il completamento dei lavori di ripristino dell'abitazione. Condizione necessaria per ottenere l'assegnazione di un alloggio in locazione temporanea è l'avvenuto rispetto del Disciplinare di assegnazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Removibili (PMAR) e la sanatoria di eventuali morosità.

- **modificare la lettera f) del comma 5 dell'articolo 19 con il seguente testo:**

f) nucleo familiare sia proprietario/usufruttuario sia affittuario/comodatario di abitazione danneggiata dal sisma 2012 che non abbia presentato entro il termine del 15 settembre 2015 la dichiarazione di cui al comma 3 del presente articolo;

- **inserire all'art. 20 il seguente comma 3 bis:**

3 bis. In caso di reale impossibilità, accertata dal Comune, a permanere all'interno del PMRR per gravi motivi di salute è consentito il passaggio ad altra forma di assistenza con oneri a carico del Commissario delegato (CCL, CDA e alloggio in locazione temporanea), nel rispetto delle disposizioni previste per ciascuna forma.

- **sostituire al comma 1 dell'articolo 21 le parole "dalla data di fine lavori il prefabbricato modulare abitativo" con le seguenti parole:**

dalla notifica del provvedimento di rilascio del modulo da parte del Comune, il

- **modificare il comma 2 dell'articolo 21 con il seguente testo:**

2. Al punto 11 dell'ord. n. 85/2012 sono aggiunti i seguenti punti:

"11-bis) Le sanzioni pecuniarie, calcolate come il valore del deprezzamento mensile del buy-back di ogni PMAR o PMRR maggiorato del 50% e delle spese di manutenzione connesse, sono riportate nelle tabelle seguenti e si applicano dalla notifica del provvedimento sanzionatorio da parte del Comune. Il valore di deprezzamento è calcolato sulla base di quanto stabilito dal contratto di appalto dei singoli lotti e della superficie dei moduli."

PMAR	Importo mensile sanzione PMAR (€)			
	MOD 30 m2	MOD 45 m2	MOD 60 m2	MOD 75 m2
Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili				
Cavezzo	114,96	155,63	193,40	228,26
Cento	133,22	178,58	220,69	259,57
San Possidonio	182,13	240,41	294,52	344,47
Mirandola	114,15	161,37	205,21	245,68
Concordia sulla Secchia	107,43	151,41	192,25	229,94
Mirandola	170,24	234,45	294,08	349,11
San Felice sul Panaro	116,01	155,86	192,86	227,02
Novi	145,07	205,47	261,55	313,33

PMRR	Importo mensile sanzione PMRR (€)				
	MOD 30 m2	MOD 45 m2	MOD 60 m2	MOD 75 m2	MOD 90 m2
Prefabbricati Modulari Rurali Rimovibili					
LOTTO 1	171,02	222,99	271,24	315,79	
LOTTO 2	171,30	223,49	271,95	316,68	357,68
LOTTO 3	174,70	226,39	274,39	318,70	
LOTTO 4	110,52	155,34	196,97	235,39	
LOTTO 5	212,25	280,44	343,77	402,22	

- **sostituire il comma 3 dell'articolo 24 con il seguente testo:**

3. Nei casi di cui al punto a) del precedente comma, le persone anziane e disabili non autosufficienti o fragili, possono richiedere il contributo per il canone di locazione (CCL) di cui al CAPO II della presente ordinanza, fino alla data di fine lavori di ripristino dell'agibilità, sia nel caso in cui intendano ricorrere ad una sistemazione temporanea in un alloggio in locazione, sia

nel caso in cui intendano rimanere ospiti presso una struttura residenziale con retta a proprio carico per impossibilità oggettiva di sistemazione in un'abitazione, assimilando il pagamento della retta di degenza al canone di locazione. In tal caso dovranno anche compilare e consegnare al Comune di residenza, entro il termine perentorio del 15 settembre 2015 la relativa domanda utilizzando il modulo "Allegato contributo per il canone di locazione (CCL)", di cui all'art. 2, comma 1, lettera a). Il CCL è riconosciuto anche ai soggetti in RSA con oneri a proprio carico che venissero inseriti in via definitiva in struttura; in tal caso, il CCL è riconosciuto fino alla data di inserimento definitivo in struttura a decorrere dalla quale parte degli oneri sono a carico del FRNA e, comunque, se antecedente, fino alla data di ripristino dell'agibilità dell'abitazione sgomberata; in via eccezionale, per tali ragioni, non si applica l'obbligo del rientro documentato previsto all'articolo 3, comma 2.

- **inserire all'art. 24 il seguente nuovo comma 4:**

4. I soggetti in RSA che occupavano l'abitazione sgomberata a titolo gratuito, con percorso di rientro e che, nelle more dell'esecuzione dei lavori di ripristino dell'agibilità, provvedono alla propria sistemazione abitativa temporanea a titolo gratuito, possono richiedere il CDA, presentando il modulo di domanda "Allegato Contributo per il disagio abitativo temporaneo" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), unitamente alla documentazione di cui all'articolo 17, comma 7. Il CDA è riconosciuto a decorrere dalla data di presentazione della domanda o, se successiva, dalla data di esecuzione del contratto di comodato.

- **inserire alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 25, dopo le parole "socio di cooperative assegnatario alla data del sisma", le parole:**

nel caso in cui quest'ultimo abbia formalmente rinunciato,

- **modificare il comma 3 dell'articolo 25 con il seguente testo:**

3. I proprietari di abitazioni ripristinate, di cui al comma 2, lettere a) e b), che decorsi i tre mesi dalla dichiarazione di fine lavori concessi per la compilazione della "Dichiarazione sullo stato di occupazione dell'abitazione", che non abbiano ancora ottemperato agli obblighi di utilizzo previsti ai commi 3 e 4 dell'art. 6 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi, sono tenuti ad iscriversi nell'apposito elenco predisposto dal Comune per favorire l'incrocio della domanda e dell'offerta di abitazioni ripristinate con i fondi per la ricostruzione, pena la decadenza dal diritto al contributo e la sua restituzione.

- **sostituire i commi 4 e 4 bis dell'articolo 25 con i seguenti commi:**

4. Il modello MUDE "Dichiarazione sullo stato di occupazione dell'abitazione", di cui all'art. 4, comma 5, dell'ordinanza n. 26/2014, deve essere compilato dal professionista incaricato, per conto dei proprietari e per tutte le unità immobiliari oggetto della pratica MUDE, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione di fine lavori, pena la decadenza dal diritto al contributo e la sua restituzione.

4 bis. Il Settore Tecnico del Comune provvederà a comunicare al Settore Sociale l'avvenuta compilazione della "Dichiarazione sullo stato di occupazione dell'abitazione" trasmettendola completa di uno dei seguenti allegati a seconda delle tipologie di contratto:

- copia informatica di originale analogico, ai sensi del d.lgs n. 82/2005, comma 2, dell'art. 2, del contratto di locazione e dell'eventuale rinuncia al contratto di locazione espressa dal nucleo titolare alla data del sisma in caso di alloggi affittati ad altro nucleo dopo il ripristino;
- copia informatica di originale analogico, ai sensi del d.lgs n. 82/2005, comma 2, dell'art. 2 del contratto di comodato se quest'ultimo è stato stipulato in forma scritta e dell'eventuale rinuncia al contratto di comodato espressa dal nucleo titolare alla data del sisma in caso di alloggi ceduti in comodato o in locazione ad altro nucleo dopo il ripristino;
- in caso di comodato stipulato in forma verbale e non registrato, dichiarazione di ospitalità resa e sottoscritta, ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R n. 445/2000, dal proprietario dell'abitazione concessa in comodato, riportante le generalità, il codice fiscale delle parti contraenti, l'indirizzo e gli estremi catastali dell'abitazione, la data di stipula e la durata del contratto verbale di comodato.

- **sostituire il comma 4 bis dell'articolo 25 con il seguente comma 4 ter:**

4 ter. Il Settore Sociale del Comune provvederà a:

- a) verificare la regolarità – relativamente alla durata di almeno due o quattro anni, alla registrazione e alla medesima destinazione d'uso – del contratto di locazione o comodato stipulato con uno dei seguenti locatari: il medesimo presente alla data del sisma, un nuovo nucleo terremotato, un nucleo non terremotato come previsto al successivo comma 17;
- b) verificare l'effettivo rientro del nucleo familiare terremotato beneficiario di una delle forme di assistenza e la documentazione dello stesso secondo le modalità previste dall'art. 3 della presente ordinanza;
- c) attestare che il nucleo locatario è terremotato in quanto destinatario di ordinanza di sgombero a seguito degli eventi sismici del maggio 2012 o, in caso di nucleo non terremotato, acquisire la dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del d.P.R n. 445/2000, artt. 19 e 19 bis, che attesti che, nonostante si sia adoperato attivamente per individuare un nucleo terremotato (ad esempio tramite intermediari immobiliari o annunci pubblicitari), tale ricerca è risultata vana o l'alloggio non si è rivelato adeguato alle esigenze dei nuclei contattati;
- d) iscrivere l'alloggio nell'elenco dell'offerta abitativa qualora il proprietario non abbia individuato autonomamente un nucleo nell'arco dei tre mesi previsti al precedente comma 4;
- e) comunicare al Settore Tecnico l'inottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 6 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi e dal presente Capo VII, e sanciti dal Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012 al fine della decadenza dal diritto al contributo e alla relativa restituzione.

Al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sopra riportate i Comuni procedono ad un controllo accedendo alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate, presso il cui ufficio del registro sono depositati i suddetti atti e contratti, soggetti ai sensi di legge all'obbligo di registrazione, o richiedendo alla predetta Agenzia conferma dei dati dichiarati dall'interessato.

- **sostituire il comma 4 ter dell'articolo 25 con il seguente comma 4 quater**

4 quater. La dichiarazione di cui al comma 4 deve essere redatta e depositata anche per gli interventi terminati prima del 20 marzo 2015 - data di pubblicazione del modello sul portale MUDE - entro il 29 febbraio 2016, qualora non si sia provveduto a depositarla in forma cartacea, pena la decadenza dal diritto al contributo e la sua restituzione. Qualora non fosse possibile il deposito tramite la piattaforma MUDE, il proprietario potrà depositare in Comune la dichiarazione in forma cartacea.

- **inserire al comma 5 dell'articolo 25 dopo le parole “all'istituzione di uno o più elenchi in cui iscrivere”, le parole:**

gli alloggi ripristinati con fondi per la ricostruzione, di cui al comma 2 del presente articolo, lettere a) e b), e

- **modificare il comma 7 dell'articolo 25 con il seguente testo:**

7. I proprietari di abitazioni di cui al comma 2, hanno l'obbligo di rimanere iscritti nell'elenco comunale per 12 mesi. Tale obbligo viene meno nel caso in cui il Comune individui un soggetto/nucleo familiare locatario, oppure il proprietario, autonomamente, ma previo assenso del Comune a seguito di verifica della momentanea assenza di nuclei terremotati idonei nell'elenco della domanda abitativa, stipuli un contratto di locazione ai sensi dei commi 3 e 4, dell'art. 6, delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e smi, con un soggetto/nucleo familiare di cui al comma 5, ancorché non iscritto nell'elenco, ovvero con soggetto/nucleo familiare non terremotato. Trascorsi i 12 mesi senza che il Comune abbia riscontrato la necessità di utilizzo dell'alloggio, l'immobile potrà essere rimesso nella disponibilità del proprietario per la locazione sul libero mercato.

- **inserire alla prima riga del comma 16 dell'articolo 25, dopo la parola “sono”, la parola:**

altresì

- **modificare il primo periodo del comma 17 dell'articolo 25 con il seguente testo:**

17. Viene fatto obbligo di locare esclusivamente a nuclei terremotati a coloro i quali abbiano depositato la RCR MUDE a partire dal 12 maggio 2015. Per coloro che hanno depositato la RCR MUDE prima del 12 maggio 2015 gli obblighi sono quelli vigenti all'atto del deposito della domanda. Pertanto dalle attuali disposizioni commissariali sono soppresse le parole “con priorità” e “prioritariamente”.

- **inserire, dopo l'articolo 25, il seguente nuovo articolo 26:**

Art. 26

Modifiche ed integrazioni agli artt. 6 commi 3, 4 e 5 delle ordd. nn. 29, 51 e 86/2012 e smi
Ulteriori possibilità di utilizzo delle abitazioni ripristinate con fondi per la ricostruzione

1. Al termine del comma 3 dell'art. 6 delle ordinanze nn. 29, 51 86/2012 e smi, è aggiunto il seguente periodo:

“In caso di rinuncia degli aventi diritto, il proprietario potrà cedere l'abitazione ripristinata in comodato a parenti di primo grado (genitori e figli), ma previo assenso del Comune a seguito di verifica della momentanea assenza di nuclei terremotati idonei nell'elenco della domanda abitativa. Al proprietario è altresì consentito di adibirla a propria abitazione principale a condizione che entro sei mesi dalla dichiarazione di fine lavori vi trasferisca la residenza e non posseda nel medesimo comune altra abitazione disponibile ripristinata o meno con fondi per la ricostruzione, nel qual caso l'obbligo all'affitto si trasferisce a quest'ultima.

Permane l'obbligo, entro i tre mesi successivi alla dichiarazione di fine lavori, di presentare al Comune la “Dichiarazione sullo stato di occupazione dell'abitazione”, di cui al comma 4 dell'art. 25 dell'ordinanza n. 20/2015 e smi.”

2. Dopo il comma 3 dell'art. 6 delle ordinanze nn. 29, 51 86/2012 e smi, sono aggiunti i seguenti commi:

3bis. Il proprietario è esonerato dall'obbligo di riattivare il contratto con il precedente locatario/comodatario qualora quest'ultimo, alla data del sisma, fosse destinatario di procedura di sfratto per morosità. Permangono comunque gli obblighi previsti dall'articolo 6, comma 3, delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e smi.

3ter. Qualora il comodatario che occupava l'alloggio alla data del sisma (con contratto di comodato regolarmente registrato, o con residenza in caso di comodato verbale) rinunci a rientrare dopo il ripristino, il proprietario, anziché stipulare un nuovo contratto di comodato, ha la facoltà di stipulare con altro nucleo terremotato un contratto di locazione a canone concordato, il cui importo dovrà corrispondere al valore minimo calcolato sulla base della tabella dell'accordo territoriale di riferimento ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998 e smi, e secondo i parametri, le fasce e le zone previste da ciascun accordo.

4. Al comma 4, dell'art. 6 delle ordinanze nn. 29, 51 86/2012 e smi, alla quinta riga, il periodo dopo le parole “privi di abitazione per effetto degli eventi sismici”, è così sostituito:

“, oppure a cedere l'abitazione ripristinata in comodato a parenti di primo grado (genitori e figli), ma previo assenso del Comune a seguito di verifica della momentanea assenza di nuclei terremotati idonei nell'elenco della domanda abitativa. Al proprietario è altresì consentito di adibirla a propria abitazione principale a condizione che entro sei mesi dalla dichiarazione di fine lavori vi trasferisca la residenza e non posseda nel medesimo comune, o in comuni confinanti, altra abitazione disponibile ripristinata o meno con fondi per la ricostruzione, nel qual caso l'obbligo all'affitto si trasferisce a quest'ultima.

Permane l'obbligo, entro i tre mesi successivi alla dichiarazione di fine lavori, di presentare al Comune la “Dichiarazione sullo stato di occupazione dell'abitazione”, di cui al comma 4 dell'art. 25 dell'ordinanza n. 20/2015 e smi.”

5. Il comma 5 dell'art. 6 delle ordinanze nn. 29, 51 86/2012 e smi è sostituito dal seguente:

“5. Per le unità immobiliari destinate ad attività produttiva si applicano gli obblighi previsti dall'art. 19, comma 1, dell'ordinanza n. 57/2012 e smi.”

- **inserire, dopo l'articolo 26, il seguente nuovo articolo 27:**

Art. 27
Disposizioni generali

1. Per tutto quanto non diversamente stabilito dal Capo VII della presente ordinanza, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste all'articolo 6 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi, all'articolo 6, commi 5-9 dell'ordinanza n. 119/2013 e all'articolo 4 dell'ordinanza n. 26/2014.

- modificare gli Allegati Locazione Temporanea, PMAR e PMRR come segue:

a) di eliminare nei MOD. ALL. TEMP 1, MOD. PMAR 1 e MOD. PMRR 1, dopo le parole "in qualità di", la terza voce "proprietario di un'abitazione sfitta alla data del sisma che intende adibire a propria abitazione principale al termine dell'esecuzione dei lavori di ripristino".

b) di sostituire la sezione "LEGGERE CON ATTENZIONE" con il seguente:

"1. Il/i dichiarante/i è/sono tenuto/i a leggere con attenzione le ordinanze del Commissario delegato che disciplinano i criteri, le procedure e i termini per la prosecuzione dell'assistenza e definiscono le conseguenze in caso di mancato rispetto degli obblighi ivi previsti.

2. La presente dichiarazione costituisce dichiarazione sostitutiva di certificato e di atto notorio (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000). Ai sensi dell'art 75, D.P.R. n. 445/2000 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 il Comune è tenuto ad effettuare idonei controlli anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui ai richiamati artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000.

4. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. (art 75 D.P.R. n. 445/2000)."

- modificare l'Allegato Locazione Temporanea come segue:

a) di sostituire dopo il punto 17. il seguente testo

"Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza dell'ordinanza commissariale di aggiornamento del "Programma Casa" che regola le condizioni per la prosecuzione dell'assistenza e le conseguenze in caso di:

- mancata presentazione della dichiarazione "Allegato LOCAZIONE TEMPORANEA" completa in ogni sua parte entro il 30 giugno 2015;

- mancato rispetto dei termini di esecuzione dei lavori disposti dalle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi;

- assenza dell'impegno a rientrare nell'abitazione al termine dei lavori di ripristino;

- mancata documentazione del rientro nell'abitazione ripristinata.

Sono consapevole che per non incorrere nella sanzione prevista al Capo IV, articolo 17, comma 7, sono tenuto a dare comunicazione di rinuncia al contratto di locazione ex ord. 25/2012 o 26/2014 attualmente in essere."

con il seguente:

“Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza delle ordinanze commissariali che regolano le condizioni per la prosecuzione dell’assistenza e le conseguenze in caso di mancato rispetto degli obblighi ivi previsti”

b) di sostituire nei MOD. LOC. TEMP. 1 e 2, il testo dopo le parole “SI IMPEGNA”, con il seguente testo:

“- a rientrare nell’abitazione entro 30 giorni dalla revoca dell’assegnazione disposta dal Sindaco, che deve avvenire entro 20 giorni dalla dichiarazione di fine lavori del professionista incaricato;

- a documentare l’avvenuto rientro in tale abitazione entro 6 mesi – salvo proroga fino a un massimo di ulteriori 6 mesi concessi dal Comune – e decorrenti dalla data di fine lavori di ripristino dell’agibilità, richiedendo al Comune il trasferimento nella stessa della residenza anagrafica e presentando i relativi contratti per la fornitura di acqua, energia elettrica e gas, unitamente alla documentazione dei rispettivi consumi relativi a un periodo non inferiore a tre mesi;

- e dichiara di essere a conoscenza delle condizioni per la prosecuzione dell’assistenza e delle sanzioni previste in caso di non ottemperanza agli obblighi sanciti dalle ordinanze commissariali.”

- modificare gli Allegati PMAR e PMRR come segue:

- di sostituire nei MOD. PMAR e PMRR 1 e 2, il testo dopo le parole “SI IMPEGNA”, con il seguente testo:

“- a rilasciare a proprie cura e spese il PMAR o PMRR entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di rilascio del modulo da parte del Comune;

- a documentare l’avvenuto rientro in tale abitazione entro 6 mesi – salvo proroga fino a un massimo di ulteriori 6 mesi concessi dal Comune – e decorrenti dalla data di fine lavori di ripristino dell’agibilità, richiedendo al Comune il trasferimento nella stessa della residenza anagrafica e presentando i relativi contratti per la fornitura di acqua, energia elettrica e gas, unitamente alla documentazione dei rispettivi consumi relativi a un periodo non inferiore a tre mesi;

- e dichiara di essere a conoscenza delle condizioni per la prosecuzione dell’assistenza e delle sanzioni previste in caso di non ottemperanza agli obblighi sanciti dalle ordinanze commissariali.”

La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Bologna, lì 11 dicembre 2015

Stefano Bonaccini